

OGGETTO: Pratica num. 9/AX/2015 - Rinnovo interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Lecce, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 13/2017, poi convertito nella legge n. 46/2017 in materia di applicazioni extradistrettuali straordinarie dirette a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale.

(delibera 7 novembre 2018)

Il Consiglio

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che *“In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”*;
- letta la Circolare in materia di supplenze, assegnazioni ed applicazioni, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018;
- considerato che con delibera prot. n. 1391/2017, adottata nella seduta del 19 luglio 2017, è stata disposta l'applicazione extradistrettuale del dott. Piero PRIMICERI, giudice del Tribunale di Matera, al Tribunale di Lecce, settore civile, a decorrere dall'11 settembre 2017 per la durata di diciotto mesi;
- rilevato che il dott. Primiceri, con delibera del CSM in data 20 giugno 2018, è stato trasferito al Tribunale di Brindisi, ufficio ricompreso nello stesso distretto della predetta applicazione extradistrettuale;
- ritenuto, pertanto, che l'applicazione extradistrettuale del dott. Primiceri non può che cessare dal momento della presa di possesso del predetto magistrato, nel nuovo ufficio presso il Tribunale di Brindisi, venendo meno, in quel momento, il presupposto stesso dell'applicazione e cioè l'appartenenza del magistrato ad altro distretto di Corte d'Appello;
- ritenuto peraltro necessario disporre un ulteriore interpello per far fronte alle esigenze del Tribunale di Lecce in materia di protezione internazionale;
- considerato in proposito opportuno chiarire che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, *“in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione”*;

- considerata la straordinaria situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione;
- considerata altresì la deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G. (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);
- ritenuto opportuno, alla luce dei precedenti bandi andati deserti, prevedere con il presente bando la deroga non soltanto rispetto a quanto statuito dal paragrafo 121, lettera b), della suddetta Circolare (nella parte in cui stabilisce che “*i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita*”) ma la deroga anche a quanto stabiliscono le lettere f) e g) del medesimo paragrafo 121, nella parte in cui non consentono l'applicazione di magistrati distrettuali o titolari di incarichi semidirettivi nonché agli artt. 168, 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l'applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza, minorili e del lavoro;
- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;
- che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato,

propone

- di dare atto che l'applicazione del Dott. Primiceri presso il tribunale di Lecce cesserà al momento della presa di possesso del predetto magistrato presso il nuovo ufficio del Tribunale di Brindisi

- di rinnovare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Lecce;
- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 29 novembre 2018, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stanti le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre l'11 dicembre 2018, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato."